



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 22/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Stefano Grossi, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in data **13 febbraio 2024**, ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **20634** del Registro di Segreteria, proposto dal **Sig. I. V. G. OMISSIS**, nato a **OMISSIS**, presso e nello studio degli **Avv.ti Cristina Merletti** (c.f. **MRLCST92R47G482W**), Pec: avv.cristinamerletti@pec.it e **Federico Capuleto** (c.f. **CPLFRC92E29C632P**), Pec: avv.federicocapuleto@pec.it, entrambi del Foro di Chieti, che lo rappresentano e difendono.

CONTRO

- **I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici**, (c.f. **80078750587**) con sede in Roma alla via **Ciro il Grande** n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Pec: direzione.provinciale.pescara@postacert.inps.gov.it, rappresentati e difesi dall'**Avv. Emanuela Capannolo** (c.f. **CPNMNL67E42A345R**), Pec: avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it, e con il suddetto difensore elettivamente domiciliati in L'Aquila in via dei giardini, n. 2 presso l'Avvocatura dell'Istituto;

PER

l'annullamento, la revoca, la disapplicazione e/o la declaratoria di inefficacia del secondo provvedimento definitivo di riliquidazione della pensione n. **OMISSIS (Mod. S.M. 5007)**, notificato in data 08.03.2023, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi inclusa la comunicazione I.N.P.S. di riliquidazione della pensione n. **OMISSIS**, Cat. **IOCUM**, datata 03.02.2023 (Mod. TE08) e, per l'effetto, il ripristino del precedente provvedimento definitivo di pensione emesso il 04.03.2022 e, comunque, l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione privilegiata, ferma la declaratoria di irripetibilità delle maggiori somme erogate dall'Ente previdenziale.

esaminati gli atti ed i documenti della causa;

visto il Codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

Ritenuto in

FATTO

- con ricorso presentato alla segreteria della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, ed assunto in carico in data 5 ottobre 2023, il sig. V. I. OMISSIS, ex appartenente della Marina Militare, ha riferito di essersi arruolato in data 08.09.1981 e di essere cessato dal servizio con il grado di Primo Maresciallo Luogotenente in data 27.04.2018 poiché, sottoposto a visita medica dinanzi la Commissione di Medicina Ospedaliera del Ministero della Difesa – Dipartimento militare di medicina legale di Roma, veniva dichiarato, *“permanentemente non idoneo al servizio m. m. Si idoneo alla riserva. Si idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell'amministrazione difesa” per le patologie riconosciutegli a causa di servizio ed ascrivibili alla tabella “A” categoria “5”, a vita.* Il ricorrente presentava, in data 11.05.2018, la domanda di pensione di inabilità, instando contestualmente per il

riconoscimento del cumulo dei periodi assicurativi ex L. n. 228/2012 e s. m. i. e,
 successivamente, in data 23.05.2018, la domanda di pensione diretta di privilegio
 (n. pratica: **OMISSIS** n. protocollo lotto: INPS.DPEN.23/05/2018. **OMISSIS**
 Con comunicazione del 01.08.2018 l'I.N.P.S. informava il ricorrente dell'avvenuta
 liquidazione in via provvisoria della “pensione di inabilità, categoria IOCUM n.
OMISSIS, con decorrenza dal primo agosto. In data 04.03.2022, dopo oltre tre
 anni dalla prima erogazione della pensione, veniva notificato al ricorrente il
 provvedimento definitivo relativo al proprio trattamento di quiescenza (Mod. S.M.
 5007, atto n. **OMISSIS**; id pratica: **OMISSIS**), con il quale l'Istituto riconosceva,
 a decorrere dal 27.04.2018, la pensione Privilegiata diretta, liquidata con il sistema
 retributivo “tabella “A” categoria “5” a vita per le patologie riconosciute causa di
 servizio dal 27/04/2018. Con successiva comunicazione datata 22.03.2022
 l'I.N.P.S., stante il riconoscimento della pensione privilegiata, informava pure il
 ricorrente che “dal ricalcolo è derivato, fino al 30 aprile 2022, un credito a suo
 favore di € 51.164,99”. Importo che veniva successivamente accreditato, al netto
 di ritenute ed imposizioni fiscali, direttamente sul conto corrente del ricorrente.
 Dopo quasi un anno dall'adozione del provvedimento definitivo, il ricorrente
 prendeva visione di una comunicazione di riliquidazione datata 03.02.2023
 mediante la quale l'Istituto lo informava circa l'avvenuto ricalcolo del proprio
 trattamento pensionistico a decorrere dal 01.08.2018 sulla base di una non meglio
 precisata “*variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione*”. In seguito
 al ricalcolo effettuato dall'Ente previdenziale, l'odierno ricorrente riferisce di essere
 debitore nei confronti di quest'ultimo della somma di € 17.839,26, indebitamente
 percepita a partire dall'01.08.2018 (successivamente al congedo) e sino al
 28.02.2023; In data 08.03.2023 veniva altresì notificato al ricorrente un secondo

provvedimento definitivo di riliquidazione con il quale l'Ente, annullando e sostituendo integralmente il provvedimento definitivo di liquidazione già notificato (atto n. **OMISSIS** del 04.03.2022), conferiva al Sig. V. G. I. OMISSIS la "Pensione Ordinaria diretta di inabilità". Tale modifica veniva così motivata *"l'istituto del cumolo dei periodi assicurativi di cui alla Legge n. 228 e s.m. ha come finalità il conferimento di un unico trattamento di quiescenza. Tale peculiarità normativa non consente che ogni singolo pro-rata sia commutata in altra prestazione pensionistica (P.P.O.) secondo la normativa di settore. Pertanto, una volta liquidata la pensione in cumulo non è più possibile accedere ad un trattamento pensionistico di privilegiato e viceversa. La presente annulla e sostituisce l'atto n. **OMISSIS** del 04/03/2022"*. Con ricorso depositato in data 06.04.2023 il ricorrente impugnava il provvedimento di riliquidazione (atto n. **OMISSIS**) innanzi al competente Comitato di Vigilanza per Prestazioni Previdenziali – Dipendenti Civili e Militari dello Stato. Con successivo ricorso del 20.04.2023, depositato in pari data, il ricorrente impugnava pure la comunicazione di avvenuta riliquidazione della pensione n. **OMISSIS** Cat. IOCUM, datata 03.02.2023 dinanzi al competente Comitato Provinciale I.N.P.S. – Direzione Provinciale di Pescara. Il ricorso presentato dinanzi al Comitato Provinciale I.N.P.S. – Direzione Provinciale di Pescara sopra menzionato (id. n. **OMISSIS**) veniva annullato d'ufficio con la seguente motivazione *"lo stesso ricorso è stato presentato alcuni giorni fa, è stato già istruito, e al momento si trova all'esame della Direzione Regionale"* In relazione, invece, al ricorso al Comitato di Vigilanza per Prestazioni Previdenziali – Dipendenti Civili e Militari dello Stato, alcuna decisione risulterebbe ancora intervenuta. In data 29.04.2023, però, l'I.N.P.S., ribadendo il proprio convincimento, trasmetteva a mezzo pec il secondo provvedimento definitivo di riliquidazione della pensione (atto n. **OMISSIS**). In data 01.10.2023,

il ricorrente riferisce di aver accertato all'interno della "Cassetta Postale Online" della propria posizione personale I.N.P.S. la presenza di un "Accertamento somme indebitamente percepite su pensione del Sig. I. V. OMISSIS cat. IOCUM n. OMISSIS", prodromico ad una successiva fase esecutiva. Con tale atto l'Istituto ha intimato al pensionato il pagamento, per giunta in un'unica soluzione, della somma di € 13.397,96 che non sarebbe dettagliato e/o specificato, con la conseguenza che il ricorrente non sarebbe in grado di verificare la correttezza dei conteggi effettuati. Ha concluso chiedendo, in via principale, di annullare, revocare, disapplicare e/o dichiarare perché privo di efficacia l'atto di riliquidazione della pensione n. **OMISSIS** (Mod. S.M. 5007) nonché ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi inclusa la comunicazione I.N.P.S. di riliquidazione della pensione n. **OMISSIS**, Cat. IOCUM, datata 03.02.2023 (Mod. TE08), poiché illegittimi e, per l'effetto, di dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, così come già determinata nel provvedimento definitivo di liquidazione della pensione del 04.03.2022, con conseguente condanna della competente P.A. al rimborso in favore del ricorrente delle somme medio tempore decurtate dal trattamento pensionistico, comprensive di interessi e rivalutazione a far data dal mese di marzo 2023 e sino al saldo; in via subordinata, di accertare l'inefficacia e, comunque, l'irrilevanza ai fini pensionistici della scelta del cumulo ex art. 1, commi 239 e ss., L. n. 228/2012 e, per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, così come già determinata nel provvedimento definitivo di liquidazione della pensione del 04.03.2022, con conseguente condanna della competente P.A. al rimborso delle somme medio tempore decurtate dal trattamento pensionistico, comprensive di interessi e rivalutazione a

far data dal mese di marzo 2023 e sino al saldo. In via ulteriormente subordinata, di accertare comunque l'illegittimità della comunicazione di riliquidazione del 03.02.2023 (Mod. TE08; richiesta n. **OMISSIS**) e di ogni suo atto presupposto, successivo, connesso e/o consequenziale, e, per l'effetto, di dichiarare l'irripetibilità delle somme già richieste (€ 17.839,26/ € 13.397,96) ovvero di quelle eventualmente differenti, maggiori o minori, risultanti dalla modifica *in peius* del trattamento di pensione del ricorrente, con condanna della competente P.A. Nel caso di dichiarata non debenza di disporre la restituzione delle somme di cui abbia già disposto la trattenuta sul trattamento di quiescenza, comprensive di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge.

- con memoria pervenuta in data 26 gennaio 2024, l'Inps, nel ricostruire la vicenda amministrativa, ha riferito che nell'effettuare la riliquidazione del trattamento definitivo aveva ommesso di considerare che il ricorrente aveva conseguito la pensione (c.d. cat. IOCUM) con il cumulo di contribuzione versata nella gestione generale ed in quella pubblica, così incorrendo in una omissione per non aver tenuto conto della esistenza di contributi del ricorrente sia nella gestione privata, che in quella pubblica, riscontrabile negli atti di causa e contenuta nell'estratto del sig. **OMISSIS**. Proprio il fatto che il ricorrente avesse contributi nelle due differenti gestioni (pubblica e privata) avrebbe dovuto determinare il rigetto, da parte dell'Istituto, della domanda di pensione privilegiata, dovendosi considerare l'esistenza anche della pro quota esistente nell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria). Sarebbe notoria l'assoluta specialità della pensione privilegiata, che soggiace unicamente alle norme delle prestazioni della gestione c.d. pubblica, che ad oggi permane unicamente per i militari (essendo stata abolita per i civili).

Proprio per non aver tenuto in considerazione il possesso di contributi anche nella gestione privata (contributi che avevano dato luogo alla pensione IOCUM), l'Istituto ha dovuto annullare il provvedimento di riliquidazione del 4/03/2022, che ha dovuto sostituire con altro provvedimento, che ha notificato in data 8/03/2023 nel quale la quota a carico della CTPS (Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato · CPDEL - Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali) è stata di nuovo calcolata con le caratteristiche della pensione di inabilità ordinaria, originariamente liquidata.

Da tale ultima riliquidazione sarebbe derivato un congruaglio a debito per il pensionato rispetto alla precedente liquidazione del 4/03/2022. Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, le somme chieste in ripetizione non potrebbero essere considerate irripetibili, non essendosi configurato un preteso errore di diritto, bensì un motivo di *“revoca o modifica”*, ex art. 204, lett. a) del DPR 1092/1973, che prevede che *“la revoca o la modifica di cui all'articolo precedente”* (ossia del *“provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza”*) *“può aver luogo quando: a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omissso di tener conto di elementi risultanti dagli atti”* (ossia della circostanza del possesso di contributi nell'AGO, oltre che nella gestione pubblica, che avevano dato luogo alla pensione ordinaria IOCUM). Né potrebbe ritenersi che la riliquidazione sia intervenuta dopo un eccessivo lasso di tempo, essendo intervenuta dopo appena un anno dalla precedente riliquidazione del 4/03/2022. Ne conseguirebbe che non è intercorso un lasso di tempo tanto lungo da ingenerare nel pensionato l'affidamento in buona fede della intangibilità del provvedimento. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

- nell'udienza del 13 febbraio 2024, con l'assistenza del segretario d'udienza sig.ra Giuliana Di Vincenzo, non essendo pervenute altre istanze o note scritte, così

ricostruito succintamente lo stato degli atti, presente il ricorrente, a mezzo degli Avv.ti Merletti e Capuleto i quali, dopo aver ripercorso la vicenda amministrativa, si sono riportati alle conclusioni depositate in atti chiedendo la decisione del suddetto ricorso e il suo accoglimento, l'Avv. Capannolo, per la parte resistente, che si è riportata alle conclusioni contenute nella propria memoria di costituzione chiedendo il rigetto dello stesso; la causa, dunque, è stata trattata e decisa con deposito della sentenza in Segreteria;

Considerato in

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato.

Dalla documentazione versata in atti emerge che: 1) il ricorrente presentava, in data 11.05.2018, la domanda di pensione di inabilità, instando contestualmente per il riconoscimento del cumulo dei periodi assicurativi ex L. n. 228/2012 e s.m.i. e, poco dopo, in data 23.05.2018, la domanda di pensione diretta di privilegio (n. pratica: **OMISSIS**; n. protocollo lotto: INPS.DPEN.23/05/2018. **OMISSIS**); 2) con comunicazione del 01.08.2018 l'I.N.P.S. informava il ricorrente dell'avvenuta liquidazione in via provvisoria della "pensione di inabilità, categoria IOCUM n. **OMISSIS**, con decorrenza dal primo agosto; 3) in data 04.03.2022, veniva notificato al ricorrente il provvedimento definitivo relativo al proprio trattamento di quiescenza (Mod. S.M. 5007, atto n. **OMISSIS**; id pratica: **OMISSIS**), con cui l'Istituto riconosceva, a decorrere dal 27.04.2018, la pensione Privilegiata diretta, liquidata con il sistema retributivo "tabella "A" categoria "5" a vita per le patologie riconosciute causa di servizio dal 27/04/2018"; 4) con successiva comunicazione datata 22.03.2022 l'I.N.P.S., stante il riconoscimento della pensione privilegiata, informava il ricorrente che *"dal ricalcolo è derivato, fino al 30 aprile 2022, un credito a*

suo favore di € 51.164,99". Importo che veniva successivamente accreditato, al netto di ritenute ed imposizioni fiscali, direttamente sul conto corrente del ricorrente; 5) il ricorrente prendeva visione di una comunicazione di riliquidazione datata 03.02.2023 mediante la quale l'Istituto lo informava circa l'avvenuto ricalcolo del proprio trattamento pensionistico a decorrere dal 01.08.2018 sulla base di una "variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione". In seguito al ricalcolo effettuato dall'Ente previdenziale, l'odierno ricorrente è risultato essere debitore nei confronti di quest'ultimo della somma di € 17.839,26, indebitamente percepita a partire dall'01.08.2018 (successivamente al congedo) e sino al 28.02.2023. 6) in data 08.03.2023 veniva altresì notificato a mani del ricorrente, presso la sede I.N.P.S. di Pescara, un secondo provvedimento definitivo di riliquidazione con il quale l'Ente, annullando e sostituendo integralmente il provvedimento definitivo di liquidazione già notificato (atto n. **OMISSIS** del 04.03.2022), conferiva al Sig. V. G. I. **OMISSIS** la "Pensione Ordinaria diretta di inabilità". Tale modifica veniva così motivata *"l'istituto del cumolo dei periodi assicurativi di cui alla Legge n. 228 e s.m. ha come finalità il conferimento di un unico trattamento di quiescenza. Tale peculiarità normativa non consente che ogni singolo pro-rata sia commutata in altra prestazione pensionistica (P.P.O.) secondo la normativa di settore. Pertanto, una volta liquidata la pensione in cumulo non è più possibile accedere ad un trattamento pensionistico di privilegiato e viceversa. La presente annulla e sostituisce l'atto n. **OMISSIS** del 04/03/2022"*. Tanto premesso, alla luce di tale ricostruzione documentale della vicenda, la normativa di riferimento, che disciplina il caso in esame, è contenuta negli artt. 203 – 206 del d.P.R. 1092 del 1973, che stabiliscono la competenza, i casi ed i termini per disporre d'ufficio o chiedere la revoca o modifica del trattamento definitivo di quiescenza. In particolare, l'art. 204 individua le ipotesi in cui l'amministrazione

può revocare o modificare le pensioni definitive, l'art. 205 fissa il termine entro il

quale possono essere emanati i provvedimenti in autotutela e l'art. 206 indica i

presupposti per potere procedere al recupero delle somme erogate ma non dovute.

Nel dettaglio, l'art. 204 prevede che: *“La revoca o la modifica di cui all'articolo precedente*

può aver luogo quando: a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omissso di tener conto di elementi

risultanti dagli atti; b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del

riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che

stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità; c) siano stati rinvenuti

documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento; d) il provvedimento sia stato emesso in base

a documenti riconosciuti o dichiarati falsi?”.

L'art. 205 prescrive che: *“La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda*

dell'interessato. Nei casi previsti nelle lett. a) e b) dell'art. 204 il provvedimento è revocato o

modificato d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento

stesso; nei casi di cui alle lett. c) e d) di detto articolo il termine è di sessanta giorni dal

rinvenimento dei documenti nuovi dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei

documenti?”.

Orbene, il caso in esame rientra nella disciplina ora illustrata, dovendosi osservare

che il trattamento pensionistico di cui il ricorrente lamenta l'illegittima

modificazione rivestiva carattere di definitività. Ne consegue che il trattamento

definitivo può essere modificato per i motivi contemplati dall'art. 204 del D.P.R.

n. 1092/1973, norma finalizzata ad una tutela rafforzata del pensionato - soggetto

ritenuto particolarmente debole dal nostro ordinamento - attraverso la

cristallizzazione ed intangibilità del suo trattamento di quiescenza, anche se

adottato in contrasto con norme di legge. Inoltre, come ricordato da Sez. giur.

Sicilia, con sentenza 13.12.2019, n. 904, la normativa sopra richiamata è stata

sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, che con sentenza n. 208/2014, ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell'articolo 204 del menzionato D.P.R., censurato in riferimento agli articoli 3, 36, comma 1, 38, comma 2, e 97 della Costituzione, nella parte in cui non consente la revoca o la modifica del provvedimento definitivo di liquidazione del trattamento pensionistico anche nel caso di errore di diritto. Con la successiva sentenza n. 148 del 2017, la Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 3 maggio 1967, n. 315, e degli articoli 204 e 205 del DPR 29 dicembre 1973, censurati per presunta violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che i provvedimenti di liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza possano essere rettificati in ogni momento da enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. La Corte costituzionale, nella sentenza da ultimo menzionata, ha precisato che la disposizione dell'articolo 52, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (che disciplina la materia della revoca e della modifica delle pensioni dei lavoratori del settore privato), invocata dal Giudice remittente come *“tertium comparationis”*, non può considerarsi come unica soluzione regolatoria della materia, dovendosi anche *“salvaguardare il legittimo affidamento del pensionato sull'entità del trattamento pensionistico erogato”*. Ad avviso del Giudice delle leggi, pertanto, *“il necessario intervento per ricomporre il quadro della regolamentazione della materia, secondo linee coerenti ed omogenee per il settore pensionistico gestito ormai da un unico ente, non può, dunque, che essere rimesso al legislatore, che opererà tenendo conto del mutato contesto normativo, ma anche in funzione di valorizzazione dei profili di equità e solidarietà che caratterizzano il sistema previdenziale. Al legislatore compete, dunque, nell'equilibrato esercizio della sua discrezionalità, valutati tutti i*

diversi e spesso contrapposti valori ed esigenze in campo, bilanciare i fattori costituzionalmente rilevanti, fissati, in particolare, dagli articoli 3 e 97 della Costituzione, ma anche gli articoli 36 e 38 della Costituzione.

A prescindere dalla qualificazione dell'errore dell'Ente previdenziale (se di diritto o di fatto), va sottolineato che, nel presente caso, l'INPS ha emanato il provvedimento impugnato in questa sede nel 2023 e, dunque, entro il termine triennale fissato dall'art. 205 D.P.R. n. 1092/1973, non incorrendo così nella decadenza ivi prevista.

Va tuttavia evidenziato che l'art. 206 del D.P.R. n. 1092/1973 prevede che: “*Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato*”.

Nella vicenda in esame, pur essendo stato tempestivamente esercitato il poter per rivedere il provvedimento definitivo, alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Riunite nella sentenza n. 7/2007, che hanno dato una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 162 D.P.R. n. 1092/1973, ma che questo Giudice ritiene applicabile in tutte quelle situazioni nelle quali l'Amministrazione procede alla rideterminazione del trattamento pensionistico, secondo anche quanto affermato dalla Corte costituzionale, non può effettuarsi il recupero dell'indebito, a tutela dell'affidamento legittimamente riposto dal pensionato nell'operato dell'Amministrazione. Il principio di diritto affermato nella sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n.7/2007 è stato il seguente: “*in assenza di dolo dell'interessato, il disposto contenuto nell'art. 162 del d.P.R. n. 1092 del 1973, concernente il recupero dell'indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve*

interpretarsi nell'ambito della disciplina sopravvenuta contenuta nella legge n. 241 del 1990, per cui, a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 241 del 1990, decorso il termine posto per l'emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può più effettuarsi il recupero dell'indebitato per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull'affidamento riposto nell'Amministrazione".

D'altronde, come affermato nella successiva pronuncia delle Sezioni riunite della Corte dei conti, la n. 2/2012:" *L'affidamento può definirsi come lo stato di fiducia di un soggetto sull'apparenza delle situazioni e dei fatti divergenti dalla loro effettiva sostanza, che si configura e si consolida a seguito di un lungo periodo di tempo variabile a seconda della fattispecie concreta, attraverso il lungo protrarsi di una situazione di "apparentia iuris" che, in virtù, appunto, del tempo e delle buona fede, viene a sovrapporsi alla fattispecie reale. Secondo tale accezione, l'affidamento esprime l'esigenza, propria della giustizia sostanziale, di dare giusto rilievo ad una valutazione della buona fede che tenga conto, nella regolazione dei rapporti giuridici, del comportamento delle parti. Più specificamente, nel suo significato più ristretto l'affidamento indica le ipotesi in cui l'ordinamento accorda la propria tutela allo stato di fiducia".* Il principio di diritto affermato nella precitata sentenza è il seguente: *"Sussiste ... un principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebitato che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedurali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo".*

Ne consegue che doverosamente l'Istituto ha provveduto a modificare il

trattamento definitivo, ricorrendo una delle ipotesi tassativamente previste nell'art.

204 del T.U. n. 1092/1973, ma le conseguenze di tale modifica consistenti in un

accertamento di somme indebitamente percepite sulla pensione dal ricorrente, ai

sensi dell'art. 206 del suddetto testo unico e sulla base del principio

dell'affidamento e sulla insussistenza di fatti dolosamente posti in essere dal

ricorrente, determinano l'irrepetibilità delle stesse con il diritto del medesimo

ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente ritenute dall'Inps, con

riconoscimento degli interessi dalla data della domanda giudiziale (cfr. SS.RR.,

n.33/QM/2017).

Considerati l'esito, lo svolgimento e la natura della lite, sussistono le ragioni, per

disporre la compensazione, per intero, delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in

composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., respinta ogni contraria

eccezione o deduzione, con pronuncia definitiva:

Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto:

- dichiara la legittimità dell'atto di riliquidazione della pensione n. **OMISSIS** (Mod.

S.M. 5007), ivi inclusa la comunicazione I.N.P.S. di riliquidazione della pensione

n. **OMISSIS**, Cat. IOCUM, datata 03.02.2023;

- dichiara l'irrepetibilità delle somme richieste (€ 17.839,26/ € 13.397,96) ovvero di

quelle eventualmente differenti, maggiori o minori, risultanti dalla modifica *in peius*

del trattamento di pensione del ricorrente;

- condanna l'Inps a restituire al ricorrente le somme eventualmente ritenute sul

trattamento pensionistico, maggiorate degli interessi legali dalla data della

domanda giudiziale.

Spese compensate.

Così deciso, all'esito della Camera di consiglio del 13 febbraio 2024.

Depositata in segreteria il 21/02/2024.

Il Giudice

Dott. Stefano Grossi

(firmato digitalmente)